

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE - E' costituita una associazione culturale, senza fini di lucro, denominata **"Orchestra Giovanile della Diocesi dei Marsi"** con sede in Avezzano (AQ) Via Mons. Pio Marcello Bagnoli, 65.

ART. 2 - SCOPI - L'Orchestra Sinfonica, costituita in forma di associazione culturale, è creata su iniziativa del Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Avezzano come attuazione del Progetto Culturale orientato in senso cristiano della Conferenza Episcopale Italiana. Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e veicolare il messaggio cristiano attraverso l'arte della musica, di educare, in modo particolare i giovani, alla bellezza, aiutandoli a plasmare la loro sensibilità e il loro carattere per elevarli e condurli ad una vera maturità. Il tutto nella convinzione che il patrimonio artistico ispirato dalla fede cristiana è "un formidabile strumento di catechesi, fondamentale per rilanciare il messaggio universale della bellezza e della bontà" (Giovanni Paolo II).

Per raggiungere tali scopi l'Associazione organizza concerti, edita pubblicazioni, organizza conferenze e congressi, cura la diffusione di notizie e di informazioni, istituisce corsi di formazione e di aggiornamento, bandisce concorsi, istituisce borse di studio, ricerca la cooperazione e la collaborazione con persone singole, associazioni ed istituzioni pubbliche e private perseguenti i medesimi scopi.

L'associazione ha finalità pastorale e la sua erezione ed

eventuale soppressione sono soggette all'approvazione del Vescovo della Diocesi di Avezzano, al quale spetta altresì la conferma della nomina del Presidente (o Moderatore) e di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'eventuale nomina di un commissario straordinario, la tutela su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione - a norma dell'art.1281, comma 2, C.J.C. -, e sugli altri atti o negozi previsti dal C.J.C., l'approvazione delle modifiche statutarie. L'atto costitutivo e lo statuto, che ne forma parte integrante, sono approvati dal Vescovo di Avezzano.

ART. 3 - DURATA - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 - PATRIMONIO - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai contributi degli associati e dai beni acquistati con questi contributi;
- da eventuali legati e donazioni, nonché da contributi di enti pubblici e privati;
- dai risultati derivanti dalla gestione e risultanti dal bilancio annuale;
- da ogni altra entrata ordinaria o straordinaria.

È vietata, durante la vita dell'associazione, la distribuzione agli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Tutti i beni dell'associazione sono beni ecclesiastici (art.1257 C.J.C.)

ART. 5 - ASSOCIATI - Possono far parte dell'Associazione le

persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, che ne facciano richiesta e che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, risultino essere in possesso di ottimi requisiti morali e culturali. Gli associati possono essere componenti dell'Orchestra o anche coloro che intendano dare il loro contributo personale o finanziario all'associazione. Chi componga, permanentemente o saltuariamente, l'organico dell'Orchestra, avrà un'età massima di 35 anni; il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'ingresso nell'associazione, come componente dell'Orchestra, di persona con età maggiore rispetto al suddetto limite solo per comprovati capacità e meriti professionali ed artistici.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Con la presentazione della domanda di ammissione l'associato s'impegna a condividere ed accettare gli orientamenti di culto e di fede dell'associazione ed a partecipare attivamente alla sua vita ed al suo sviluppo, conformemente allo spirito religioso individuato nell'oggetto sociale.

Sono aderenti all'associazione: i soci fondatori; i soci ordinari; i soci sostenitori.

I Soci possono essere individuali o collettivi.

Sono costituite tre categorie di associati

- Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; partecipano all'assemblea con diritto di voto;
- Ordinari: coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, richiedono l'iscrizione alla stessa e versano la relativa quota.

Tra i Soci ordinari, i Soci individuali sono persone fisiche e i Soci collettivi sono aziende, enti o organizzazioni. Gli associati

sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano, se in regola con il versamento annuale, all'assemblea con diritto di voto.

- Sostenitori: sono coloro che sostengono i fini istituzionali dell'Associazione attraverso liberi contributi economici o prestazioni d'opera. Tra i soci sostenitori, i soci individuali sono persone fisiche e i Soci collettivi sono aziende, enti o organizzazioni. Possono essere soci sostenitori coloro che intendano dare il loro appoggio, con il loro contributo economico, ancorché in misura non predeterminata ma rimessa alla loro libera determinazione, ad uno specifico progetto o programma dell'associazione. I soci sostenitori usufruiscono dei servizi dell'associazione e partecipano all'assemblea con diritto di voto.

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per il socio ordinario maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti.

I soci con diritto di voto godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento del contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo, come stabilito all'art.8 dell'atto costitutivo.

Tutti i diritti e le facoltà nascenti dalla partecipazione

all'associazione e dal versamento delle quote associative non sono trasmissibili a terzi né *inter vivos* né *mortis causa*; la quota associativa non è in alcun modo ripetibile, neanche in caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto associativo.

Gli iscritti sono tenuti all'osservanza di tutto quanto previsto nel presente statuto e nei regolamenti legittimamente approvati dall'assemblea.

ART. 7 - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, il quale decide entro sessanta giorni dal ricevimento, senza obbligo di motivazione.

La qualità di socio si perde: per morte; per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno; per esclusione, deliberata dall'assemblea in presenza di gravi motivi; per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di morosità nel pagamento della quota annuale.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del relativo provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali la stessa è stata deliberata.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori; d) il Collegio dei Probiviri.

Gli organi di cui comma precedente durano in carica per tre anni, salvo la proroga di diritto fino all'effettiva sostituzione.

Le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto singolo, secondo quanto previsto dall'art. 2532 del codice civile.

Le cariche elettive sono rinnovabili.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione; essa è composta da tutti gli aderenti e si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'assemblea determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell'azione dell'associazione.

Essa inoltre fissa i criteri di ammissione e di esclusione degli associati; provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; delibera sulle modifiche al presente statuto; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione; delibera sull'eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione e comunque di fondi di pertinenza dell'associazione durante la vita della stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, secondo quanto previsto in prosieguo del presente statuto.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso indicante la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, da affiggersi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della riunione stessa.

Anche in mancanza di preventiva convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualora siano presenti tutti gli associati ed i titolari di cariche sociali; in tal caso però ciascuno dei presenti potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali dichiarerà di non essere sufficientemente informato.

L'assemblea si tiene nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito della provincia di L'Aquila.

Il Presidente deve convocare l'assemblea, oltre che nei casi previsti al primo comma, qualora ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, nonché qualora deliberi in tal senso il Consiglio Direttivo.

Hanno diritto ad intervenire e votare tutti i soci che risultano ammessi dall'organo amministrativo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei suoi membri, con un minimo di cinque persone, compresi il Presidente (moderatore) e un membro del Consiglio Direttivo facente parte del Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile; sono ammesse deleghe purché conferite ad altro socio, il quale peraltro non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; l'assemblea designa altresì un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'organo e regola lo svolgimento del dibattito.

Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di cinque membri; uno dei componenti il Consiglio Direttivo è, per previsione statutaria, il Responsabile del Servizio per la Pastorale Giovanile della

Diocesi di Avezzano.

Il Consiglio Direttivo - salvo che non vi provveda direttamente l'assemblea in sede di nomina - sceglie al proprio interno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente. La nomina di tutti i componenti del Consiglio Direttivo deve essere confermata ed approvata dal Vescovo della Diocesi di Avezzano.

Nessun compenso spetta ai componenti dell'organo amministrativo.

In caso di composizione collegiale, il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato; in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni sarà redatto su apposito libro il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con le modalità previste per l'assemblea.

Ove venga a mancare - per dimissioni o per qualsiasi altra causa - uno dei consiglieri, sarà sostituito dall'assemblea, all'uopo immediatamente convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci; ove vengano a mancare tutti i componenti del Consiglio, alla convocazione provvederà il più anziano dei soci.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria dell'associazione; in particolare procede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo ed alla sua presentazione all'assemblea, procede alla nomina del direttore artistico delle attività dell'associazione e, qualora quest'ultimo non sia nominato, ne svolge le mansioni.

ART. 11 - IL PRESIDENTE - Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e li presiede; dirige, coadiuvato dal direttivo, tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del direttivo. Riferisce periodicamente al Vescovo della Diocesi circa le attività svolte dall'associazione ed i progetti e programmi futuri, nonché sullo stato del patrimonio e sui conti annuali.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIBIRI - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra gli iscritti, o tra persone estranee di provata competenza e moralità.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico nell'associazione.

Compito del Collegio dei Probiviri è giudicare sulle controversie fra soci sorte in relazione al comune rapporto associativo o tra soci e l'associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza nei confronti dell'associazione di chiunque sia componente di un organo dell'associazione.

Il Collegio giudica "ex bono et ex aequo" senza formalità di

procedura che non siano essenziali al contraddittorio.

ART. 13 - LIBRI SOCIALI, GESTIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione e presentandolo all'assemblea per l'approvazione.

Il bilancio con la relazione sarà depositato presso la sede sociale almeno sette giorni prima della riunione assembleare fissata per la sua approvazione, ed in tale periodo qualsiasi socio potrà liberamente consultarlo.

ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, eletti dall'assemblea. La nomina di tutti i componenti del Consiglio Direttivo deve essere confermata ed approvata dal Vescovo della Diocesi di Avezzano.

ART. 15 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'associazione, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando all'uopo fino a tre liquidatori anche tra i non associati e fissandone i poteri. In ogni caso il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione od Ente ecclesiastico con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. L'associazione si estingue per le cause previste dall'art.150 delle "Istruzioni in materia amministrativa" emanate dalla CEI. Può essere altresì soppressa per gravi cause su iniziativa del vescovo della Diocesi di Avezzano, previo parere

del Presidente. Infine è causa di scioglimento dell'associazione la mancata accettazione della carica di membro del Consiglio Direttivo da parte del Rappresentante del Servizio Diocesano per la pastorale Giovanile.

ART. 15 - NORME FINALI - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle vigenti norme di legge, ed in particolare a quelle del libro I del codice civile e della sezione I del D. L.vo 4 dicembre 1997, n. 460, a quelle del Codice di Diritto Canonico (C.J.C.), a quelle delle "Istruzioni in materia amministrativa" emanate dalla CEI.

Avezzano, li 1° febbraio 2008

Alessandro Franceschini

Massimiliano De Foglio

Don Roberto Cristofaro

Beatrice Ciofani

Ludovico D'Ignazio